

Domanda: gli agenti accertatori che non posseggono la qualifica di polizia giudiziaria possono eseguire dei sequestri amministrativi, ovviamente relativi a violazioni per le quali hanno competenza?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio l'art. 13 della legge n. 689/1981 disciplina gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi.

In particolare, il 2° comma del citato articolo 13 prevede il potere degli organi accertatori di procedere a sequestro amministrativo. Si tratta di una misura cautelare reale, poiché essa impone un vincolo sul bene allo scopo di evitare che la cosa sia sottratta nelle more del procedimento amministrativo sanzionatorio. In tal senso, il sequestro amministrativo è collegato funzionalmente alla successiva confisca amministrativa, in quanto determina la temporanea indisponibilità della cosa, impedendone la sottrazione prima che venga disposta la confisca definitiva con il provvedimento sanzionatorio finale. Di conseguenza, l'art. 13, 2° comma deve essere letto congiuntamente all'art. 20 della legge 689/1981, che in generale prevede le sanzioni amministrative accessorie e specificamente disciplina i casi in cui è possibile procedere a confisca amministrativa.

Nel quesito proposto si chiede quali accertatori possano procedere a sequestro amministrativo.

Invero, il problema si pone, in quanto l'art. 13 della legge n. 689/1981 prevede due categorie di soggetti competenti ad eseguire gli accertamenti di violazioni amministrative: gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e gli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa. Tuttavia, tale distinzione non rileva ai fini della possibilità di eseguire sequestri amministrativi. Infatti, il primo comma del citato art. 13 elenca gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi (assunzione di informazioni, ispezioni, operazioni tecniche), illustrando come tali poteri rientrino nella competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione la legge prevede l'applicazione di sanzioni amministrative; i commi 2° e 3° del medesimo articolo dettano una sintetica disciplina del sequestro (facoltativo e obbligatorio), attribuendo tale potere ai medesimi soggetti menzionati dal 1° comma dell'art. 13;

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

soltanto il successivo 4° comma completa il quadro degli atti accertativi, aggiungendo l'ulteriore potere di procedere a perquisizioni amministrative e riservandolo ai soli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

In conclusione, in campo amministrativo punitivo i sequestri amministrativi previsti dal 2° comma dell'art. 13 della legge n. 689/1981 possono essere eseguiti da tutti gli organi di vigilanza amministrativa ambientale.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 21 maggio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.